



TRIBUNALE di S.

Il Giudice dott. ssa Elisabetta Ni

Vista l'istanza di liquidazione di compenso depositata dall'Avv.

quale difensore di ufficio ex art. 97 co IV cpp  
dell'imputato DM [REDACTED] nel pp definito con sentenza in data  
30.01.23 ;

Rilevato che l'avvocato che interviene come sostituto del difensore (di fiducia come d'ufficio) designato dal magistrato appena verificatasi l'assenza del difensore (art. 97, comma 4) è investito del compito di rappresentare colui che è e resta il difensore dell'imputato» ed è «figura del tutto diversa da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa»:

rilevato che per tal motivo non può procedersi a liquidazione degli onorari al difensore di ufficio nominato ex art. 97 co IV cpp

PQM

Rigetta l'istanza di liquidazione dell'onorario avanzata dall'avv.

quale difensore di ufficio ex art. 97 co IV cpp di Np,

Manda alla cancelleria per gli adempimenti , con l'avviso che avverso il presente decreto è possibile proporre opposizione al Presidente del Tribunale .

\_19.09.23\_\_\_\_\_